

ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO STRONGOLI Via Vigna del Principe – Tel. 0962/818345 – fax 0962/818379 88816 STRONGOLI (KR)

E-MAIL: kric80900b@istruzione.it

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DEGLI ALUNNI

INDICE

Premessa		pag.	2
TITOLO I -	Comportamento non corretto delle studentesse e degli studenti	pag.	2
TITOLO II -	Codice disciplinare, tipologia delle sanzioni e soggetti competenti a irrogarle	pag.	3
TITOLO III -	Termini per l'irrogazione delle sanzioni e per le impugnazioni	pag.	7
TITOLO IV -	Organo di Garanzia	pag.	7
TITOLO V -	Disposizioni finali	pag.	8

PREMESSA

"I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica, al recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica" art.4 comma 2 DPR 249/1998.

Essi, pertanto, non assumono mero valore penalizzante, ma hanno il fine di rafforzare nei giovani l'idea di scuola quale luogo di formazione e di educazione, quale comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, che mentre interagisce con la più ampia comunità civile e sociale di cui è parte, fonda il suo progetto e la sua azione educativa sulla qualità delle relazioni interne, sul rispetto dei valori democratici e di tutte le persone che la compongono, quale che sia la loro età e condizione, nel ripudio di ogni barriera ideologica, sociale e culturale.

Il presente regolamento, nel rispetto del D.P.R. n.249 del 24/06/1998 (Statuto delle studentesse e degli studenti) e del D.P.R. n.235 del 21/11/07, individua:

- a) le tipologie di comportamento non corretto delle studentesse e degli studenti;
- b) le sanzioni relative;
- c) gli organi competenti e le procedure di applicazione delle stesse.

Il presente regolamento disciplinare è da ritenersi parte integrante del regolamento di Istituto.

Il presente regolamento è illustrato a tutti gli studenti delle classi prime nella fase e viene pubblicato sul sito web dell'Istituto.

TITOLO I

COMPORTAMENTO NON CORRETTO DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI

Art. 1 - Comportamenti non corretti

Sono ritenuti non corretti i comportamenti che contrastano con i seguenti doveri delle studentesse e degli studenti:

- a) frequenza regolare dei corsi ed assolvimento assiduo degli impegni di studio;
- b) atteggiamenti adeguati e consapevoli non solo durante le lezioni, ma in ogni momento in cui si fruisce dei servizi offerti dalla scuola;
- c) rispetto del personale della scuola e dei compagni, anche a livello formale;
- d) rispetto ed utilizzo corretto delle strutture, del materiale, delle attrezzature e dei sussidi didattici secondo le indicazioni dettate dal Regolamento d'Istituto, dai regolamenti specifici e dagli insegnanti;
- e) osservanza delle disposizioni organizzative (permessi, visite esterne, gite, ecc..) e delle disposizioni di sicurezza previste dal Regolamento d'Istituto;
- f) responsabilità nel rendere accogliente l'ambiente scolastico e averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola.

TITOLO II

CODICE DISCIPLINARE, TIPOLOGIA DELLE SANZIONI E SOGGETTI COMPETENTI A IRROGARLE

Art. 1 - Codice disciplinare

- 1. Le sanzioni disciplinari sono ispirate ai principi di gradualità, proporzionalità, giustizia; tendono al rafforzamento del senso di responsabilità, al ripristino dei rapporti corretti all'interno della comunità scolastica e devono tenere conto della situazione personale dello studente, della gravità del comportamento messo in atto e delle conseguenze che da esso derivano.
- 2. La responsabilità disciplinare è personale. La sanzione nell'ambito della comunità scolastica è pubblica e viene adottata secondo criteri di trasparenza.
- 3. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima chiamato ad esporre le proprie ragioni.

- 4. Le sanzioni, per quanto possibile, si ispirano al principio della riparazione del danno; la riparazione non estingue la mancanza rilevata.
- 5. L'applicazione di una sanzione non esclude la responsabilità dell'alunno in merito al risarcimento degli eventuali danni arrecati.
- 6. Nessuna sanzione può influire sulla valutazione del profitto.
- 7. Per quanto non espressamente qui richiamato, si fa riferimento alla normativa vigente.

Art. 2 - Richiamo verbale del Docente e/o Dirigente scolastico

Gli studenti potranno essere soggetti a richiamo verbale, il quale non costituisce sanzione, in presenza di comportamenti occasionali e non gravi, relativi a:

- a) scarsa diligenza e puntualità;
- b) disturbo lieve durante la lezione;
- c) atteggiamenti poco corretti;
- d) lievi violazioni delle norme di sicurezza.

Il richiamo verbale può costituire un precedente per la somministrazione di una sanzione in forma di ammonizione scritta.

Art. 3 - Ammonizione scritta

L'ammonizione scritta dal Docente e/o Dirigente scolastico sul registro elettronico e sul registro di classe con comunicazione alla famiglia degli studenti viene prevista nei seguenti casi:

- 1. Scorrettezze e offese verso i componenti della comunità scolastica (compagni, personale docente e non) o verso persone esterne alla scuola;
- 2. Disturbo continuo durante le lezioni:
- 3. Comportamenti reiterati, ancorché non intenzionali, che impediscano la piena funzionalità del servizio o ostacolino il perseguimento delle finalità formative della scuola;
- 4. Violazioni delle norme di sicurezza;
- 5. Ripetersi di assenze e/o ritardi non giustificati.

Nel caso in cui il provvedimento sia adottato da un docente estraneo al Consiglio di Classe, questi ne darà comunicazione al coordinatore della classe stessa.

Art. 4 - Sospensione da uno a cinque giorni

La sospensione da uno a cinque giorni, con o senza obbligo di frequenza, è stabilita dal Consiglio di Classe previa comunicazione alla famiglia degli studenti ed è prevista nei seguenti casi:

- 1. Recidiva dei comportamenti sanzionati con ammonizione scritta e costantemente monitorati dal Coordinatore di Classe che evidenzierà al Dirigente Scolastico situazioni degne di nota;
- 2. Offese o molestie verso i componenti della comunità scolastica;
- 3. Disturbo grave e continuato durante le lezioni;
- 4. Danneggiamento intenzionale di oggetti di proprietà della scuola o altrui. In questo caso è previsto anche il risarcimento del danno a carico della famiglia e/o secondo le modalità stabilite dal Consiglio di Classe;
- 5. Falsificazione di firme;
- 6. Alterazione di risultati conseguiti nella valutazione degli apprendimenti;
- 7. Manomissione del registro di classe;
- 8. Gravi scorrettezze.

Art. 5 - Sospensione da sei a quindici giorni

La sospensione da sei a quindici giorni è stabilita dal Consiglio di Classe previa comunicazione alla famiglia degli studenti ed è prevista nei seguenti casi:

- 1. Recidiva dei comportamenti sanzionati nell'art. 4;
- 2. Violenza intenzionale con gravi offese alla dignità delle persone.

Nel suddetto periodo di allontanamento è previsto un rapporto con lo studente e con i suoi genitori, tale da prepararne il rientro nella comunità scolastica.

Art. 6 - Sospensione oltre i quindici giorni e/o fino al termine dell'anno scolastico

La sospensione oltre i quindici giorni e/o fino al termine dell'anno scolastico è stabilita dal Consiglio di Istituto previa comunicazione alla famiglia degli studenti ed è prevista nei seguenti casi:

1. Comportamenti che violano la dignità e il rispetto della persona umana;

2. Comportamenti messi in atto all'interno della scuola che possono rappresentare pericolo per l'incolumità delle persone e per il sereno funzionamento della scuola stessa.

La durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del comportamento, ovvero al permanere della situazione di pericolo.

Nei periodi di allontanamento superiori ai quindici giorni, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, anche con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria, la scuola promuove un percorso di recupero educativo al fine di favorire l'inclusione, la responsabilizzazione e il reintegro dello studente nella comunità scolastica.

Art. 7 - Sospensione oltre i quindici giorni e/o non ammissione allo scrutinio finale

La sospensione oltre i quindici giorni e/o la non ammissione allo scrutinio finale è stabilita dal Consiglio di Istituto nei seguenti casi:

- 1. Recidiva di atti di violenza grave, o comunque connotati da una tale gravità da ingenerare un elevato allarme sociale;
- 2. Comportamenti che mettono in grave pericolo l'incolumità delle persone.

Art. 8 - Irrogazione delle sanzioni

Le sanzioni disciplinari possono essere irrogate soltanto previa verifica della sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si desuma che l'infrazione disciplinare sia stata effettivamente commessa da parte dello studente incolpato.

Art. 9 - Estensione delle sanzioni

Le sanzioni di cui agli artt. 4, 5, 6 e 7 si intendono applicabili per le stesse tipologie di comportamento anche durante attività che si svolgano fuori dei locali dell'Istituto e/o in orario extrascolastico: uscite, visite guidate, viaggi d'istruzione, partecipazione ad eventi di vario genere programmati dalla scuola.

Art. 10 - Esami di Stato

Le sanzioni per le mancanze commesse durante le sessioni di esame sono irrogate dalla Commissione esaminatrice, che ha competenza anche nei riguardi dei candidati esterni.

Art. 11 - Conversione delle sanzioni

Nei casi previsti dall'art. 4 del Titolo II il Consiglio di Classe può offrire allo studente la possibilità di convertire le sanzioni comminate in attività da svolgere in favore della comunità scolastica o in altre attività a scopo sociale, che possano utilmente costituire una riparazione, quali:

- a) operazioni di pulizia e ripristino degli arredi e dei locali scolastici;
- b) collaborazione con il personale ausiliario;
- c) riordino della biblioteca;
- d) attività di volontariato.

Le sanzioni pecuniarie e i risarcimenti del danno non sono convertibili.

Art. 12 - Esclusione dalla partecipazione alle visite guidate e ai viaggi d'istruzione

È prevista l'esclusione della partecipazione alle visite guidate e ai viaggi di istruzione per gli allievi che registrano un numero di note disciplinari, annotate sul registro elettronico di classe, superiore a 8 per gli alunni della Scuola Primaria e Secondaria di Primo grado e a 5 per gli studenti della Scuola Secondaria di II grado; sono previste deroghe a seguito di valutazione del Consiglio di Classe. Sono esclusi anche gli alunni con n. 2 sanzioni disciplinari fino a 5 giorni ed una sanzione disciplinare da 6 a 15 giorni.

TITOLO III

TERMINI PER L'IRROGAZIONE DELLE SANZIONI E PER LE IMPUGNAZIONI

- **Art. 1** Gli organi competenti a disporre le sanzioni decidono dopo avere sentito le ragioni addotte dallo studente, che ha la facoltà di presentare prove e testimonianze, che saranno riportate nel verbale della riunione del Consiglio di classe.
- **Art. 2** I procedimenti per l'irrogazione delle sanzioni di cui agli artt. 4, 5, 6 e 7 del Titolo II devono concludersi entro quindici giorni dalla data della contestazione del fatto.
- **Art. 3** Contro le sanzioni è ammesso ricorso all'Organo di Garanzia da parte di chiunque ne abbia interesse entro cinque giorni dalla comunicazione della sanzione comminata.
- Art. 4 L'Organo di Garanzia decide sull'impugnativa entro quindici giorni dalla sua presentazione.

- **Art.** 5 In caso di presentazione di ricorso, l'esecuzione della sanzione e/o del provvedimento alternativo è sospesa fino alla decisione dell'organo di appello solo nei casi previsti dagli artt. 4 e 5 Titolo II.
- **Art.** 6 Qualora l'Organo di Garanzia non decida entro il termine di 15 giorni, la sanzione si ritiene confermata.

TITOLO IV

ORGANO DI GARANZIA

- Art. 1 L'Organo di Garanzia dell'Istituto Omnicomprensivo è composto:
- da un docente della Scuola Secondaria di Primo Grado e da uno della Secondaria di Secondo Grado designati dal Collegio dei docenti;
- da un rappresentante dei genitori della Secondaria di Secondo Grado e da un genitore della Secondaria di Primo Grado nominati dal Consiglio di Istituto;
- da un rappresentante eletto dagli studenti della Secondaria di Secondo Grado.

L'Organo di Garanzia è composto altresì da tre membri supplenti (un genitore, un docente, uno studente), chiamati a sostituire i membri effettivi in caso di incompatibilità o di dovere di astensione.

Il rappresentante degli studenti non partecipa alle convocazioni dell'Organo stesso riguardanti la Scuola Secondaria di Primo Grado.

- **Art. 2** L'Organo di Garanzia decide, su richiesta degli studenti della Scuola Secondaria di II Grado o di chiunque vi abbia interesse, anche sui conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente regolamento.
- **Art. 3** Il Dirigente ha la funzione di Presidente dell'Organo di garanzia e in quanto tale lo convoca e lo presiede.
- **Art. 4** Per la validità della seduta dell'Organo di Garanzia è richiesta la presenza della metà più uno dei componenti (a condizione che sia presente almeno un rappresentante per ogni componente).
- **Art. 5** L'Organo di Garanzia resta in carica per tre anni. Si procederà alla sostituzione dei membri qualora non abbiano più i requisiti per farne parte.
- **Art.** 6 L'Organo di Garanzia, oltre a dirimere i conflitti di sua competenza, formula proposte al Consiglio di Istituto in merito ad eventuali modifiche del presente regolamento di disciplina per adeguarne il funzionamento alle effettive esigenze della scuola.

TITOLO V

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 1 - Il presente regolamento è pubblicato sul sito web dell'Istituto.

F.to Il Dirigente Scolastico Prof.ssa Anna Maria Tafuri

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 3 del d. l.vo 39/93)